

Le novità previste dal dlgs riscossione per quanto riguarda la dilazione delle cartelle

Fino a 10 anni per sanare i debiti

Nei casi in cui ci sia una difficoltà economica documentata

DI GIULIANO MANDOLESI

Un minimo di 7 anni ed un mese per saldare i debiti col Fisco in caso di dilazioni presentate dal 2025 in cui è documentata la situazione di temporanea difficoltà economica.

I piani di rateizzazione richiesti per i casi di "difficoltà documentata" potranno comunque arrivare fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni) sia per dilazioni con importo maggiore sia minore di 120 mila euro.

Queste sono solo alcune delle novità in materia di dilazione delle cartelle esattoriali previste e disciplinate nel decreto legislativo di riforma del sistema riscossione il cui testo è stato bollinato e mandato al Parlamento (vedi *ItaliaOggi* di ieri).

Il decreto che apporta indubbiamente un serie modifiche "pro contribuente" al sistema attuale di dilazione delle cartelle, allungando i piani rate, non tocca però la vessatoria disposizione introdotta con il recente articolo 15-bis del dl 50/2022 (il decreto aiuti) che sancisce l'impossibilità di dilazionare nuovamente i carichi oggetto di decadenza dal beneficio di una precedente rateizzazione.

E' opportuno sottolineare che tale restrizione vale unicamente per le dilazioni presentate dal 16 luglio 2022, il giorno successivo alla data di conversione in legge del citato decreto aiuti.

Dilazioni fino a 120 rate per le "crisi documentate". Il nuovo parametro stabilito dal decreto legislativo per ottenere piani di dilazione già dal 2025 fino a 120 rate è la "documentata temporanea situazione di obiettiva difficoltà" del richiedente. La nuova struttura dell'articolo 19 del dpr 602/1972 prevede infatti che se l'istante documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, potrà essere concessa fino ad un massimo di 120 rate per le somme di importo superiore a 120.000 euro ed indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta mentre, per

importi fino a 120 mila euro, con piani da un minimo di 85 rate mensili (7 anni ed un mese) fino a 120 rate per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026.

Per le richieste trasmesse invece nel 2027 e nel 2028 i piani under 120 mila euro avranno un ventaglio da 97 a 120 rate che passerà ad un minimo di 109 rate con massimo sempre a 120 rate per le istanze presentate dal 1 gennaio 2029.

Ai sensi del neo comma 1.2 del citato articolo 19 per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, per le persone fisiche e ditte individuale si dovrà prendere come riferimento l'indicatore della situazione economia equivalente (Isee) del nucleo familiare e l'entità del debito da dilazionare tenendo conto anche di altre rateizzazioni in essere.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche invece si dovrà guardare all'indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Decadenza con effetti inspriti da luglio 2022. Prima delle modifiche introdotte dall'articolo 15-bis del dl 50/2022 in caso di decadenza da un piano di dilazione, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto era immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione ma lo stesso poteva essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data era integralmente saldate.

A partire dalle dilazioni richieste dal 16 luglio 2022 invece, in conseguenza delle citate modifiche alla disciplina, qualora si determini la decadenza da una piano di dilazione, il debito non potrà più essere ulteriormente rateizzato, diviene quindi immediatamente ed integralmente riscuotibile ed il contribuente può rateizzare solo i carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la revoca.

Questa disposizione dalle conseguenze indubbiamente vessatorie per i debitori non è stata modificata dal decreto legislativo in commento.

© Riproduzione riservata

